


Comune di
Novazzano



ORDINANZA MUNICIPALE

Servizio controllo abitanti

2024



Il Municipio di Novazzano

richiamati

- la Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) del 23 giugno 2006;
- l'Ordinanza federale sull'armonizzazione dei registri (OArRa) del 21 novembre 2007;
- la Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000;
- il Regolamento di applicazione della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009;
- il Regolamento sullo stato civile (RSC) del 29 marzo 2011;
- la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, ed in particolare l'Art. 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987, ed in particolare l'Art. 44;

DECRETA:

Art. 1 Notifica di arrivo

¹ Ogni persona che intende prendere residenza (domicilio o dimora) nel Comune deve notificarsi entro 8 giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti (in seguito UCA), presentandosi personalmente con i documenti di legittimazione.

È possibile notificare l'arrivo tramite la piattaforma e-trasloco.

² Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio dopo la compilazione del formulario "Notifica di arrivo".

³ Al momento dell'annuncio è indispensabile presentare i seguenti documenti: certificato di affiliazione ad una cassa malati riconosciuta (tesserino), contratto di affitto, documento d'identità e per gli stranieri il libretto degli "stranieri".

⁴ La notifica di persone giuridiche e di commerci avviene a cura del responsabile e/o dell'amministratore.

Art. 2 Soggiorno con domicilio in un altro Comune

¹ La persona che intende mantenere il domicilio in un altro Comune e soggiornare nel Comune di Novazzano, dovrà formulare istanza per l'ottenimento di una regolare autorizzazione di soggiorno ed in seguito depositare un certificato di domicilio.

² L'autorizzazione di soggiorno ha validità 1 anno, l'eventuale estensione è subordinata all'analisi da parte di UCA della nuova situazione maturata nel corso del soggiorno e sulla base della documentazione di cui sopra, aggiornata al momento della valutazione.

³ Per la registrazione dei soggiornanti nel Comune di Novazzano è percepita una tassa di Cancelleria di fr. 150.-- all'anno.

**Art. 3 Notifica di partenza**

¹ Ogni persona che intende lasciare la residenza (domicilio o dimora) dal Comune deve notificarsi entro 8 giorni presso l'UCA attraverso l'apposito formulario "Notifica di partenza".

² Contrariamente a quanto stabilito all'art. 1, per la notifica di partenza è consentito anche l'invio postale semplice o per posta elettronica.

È possibile di notificare la partenza tramite la piattaforma e-trasloco.

Art. 4 Cambiamento di recapito nel territorio del Comune

Tutti coloro che modificano il recapito sul comprensorio giurisdizionale del Comune o che cambiano appartamento all'interno dello stabile, sono tenuti a darne comunicazione entro 8 giorni all'UCA, consegnando una copia del nuovo contratto di affitto.

Art. 5 Notifiche da parte dei proprietari di immobili

¹ Chiunque sia proprietario o detentore l'amministrazione di un bene immobile, è tenuto a segnalare ogni movimento dei rispettivi inquilini entro 8 giorni.

² La notifica personale di cui all'art. 1, 3 e 4 non dispensa il proprietario dal suo obbligo di comunicazione.

³ Sono inoltre tenuti a presentare la notifica:

- I residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
- I proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, che danno alloggio al loro personale di servizio e ai clienti che vi soggiornano per oltre 3 mesi;
- I capifamiglia allorché un membro della stessa arriva in casa o in appartamento o parte, nel Comune o fuori di esso;
- Tutti coloro che affittano o subaffittano locali a uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Novazzano.

³ L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

La notifica deve essere fatta con l'apposito modulo, ottenibile presso la Cancelleria comunale o sul sito www.novazzano.ch.

⁴ Notifiche verbali non sono ammesse.

Art. 6 Accertamenti

¹ L'UCA può convocare in ogni tempo le persone che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente, per accertare la loro situazione.

² L'UCA può avvalersi della polizia per i necessari accertamenti.

³ Tutti i funzionari comunali sono tenuti a segnalare all'UCA le situazioni che non corrispondono alle registrazioni.

Art. 7 Mancata notifica

Dopo sei mesi, in caso di mancata notifica di partenza l'UCA stralcerà gli interessati dai suoi registri.

**Art. 8 Informazioni**

¹ L'UCA collabora gratuitamente con gli altri Comuni, Servizi cantonali o Associazioni di diritto privato con scopi accertati nel fornire loro informazioni personali, dettagliate o meno, per l'assolvimento di compiti pubblici e/o privati (Casse malati, ecc.).

² Il rilascio a terzi di estratti, dichiarazioni e informazioni da parte dell'UCA è regolato dalla Legge federale sulla protezione dei dati e dalla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

³ L'UCA declina ogni responsabilità sull'esattezza delle informazioni rilasciate in materia di controllo abitanti.

Art. 9 Rilascio documenti

¹ L'UCA rilascia i seguenti certificati e documenti:

- Certificato di domicilio;
- Stato di famiglia;
- Altri certificati e documenti relativi alle persone.

² Per quanto riguarda il costo delle singole prestazioni si rimanda all'Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria.

Art. 10 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza, in particolare le omissioni di notifica, sono punibili con una multa da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 10'000.-- secondo le disposizioni della Legge Organica comunale. I contravventori del Regolamento cantonale sul controllo abitanti saranno denunciati ai rispettivi Uffici cantonali.

Art. 11 Pubblicazione / Diritto di ricorso

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 15.04.2024 al 14.05.2024.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 12 Entrata in vigore / Abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali e meglio il 15.05.2024, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La stessa abroga tutte le precedenti Ordinanze e disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(A. Sala)

RM 4'274/09.04.2024